

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
*Settima Sezione Fallimentare*

Il Giudice Delegato Dott. Francesco Paolo Feo, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex lege* n. 3/12 e succ. mod. di cui al n. R.G. xxxx/2021, proposto dal **CONSUMATORE**, nato a OMISSIS il 24 novembre 1971, residente in OMISSIS alla via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. OMISSIS con studio in OMISSIS e coadiuvato dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS nella qualità di Gestori della Crisi da sovraindebitamento previa nomina dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il COA di Napoli; vista la proposta di accordo depositata in data 19 novembre 2021 e il successivo atto integrativo del 25 novembre 2021, nonché la proposta di rimodulazione del piano del 4 aprile 2022; visto il decreto del 4 gennaio 2022 di fissazione dell'udienza camerale al 24 febbraio 2022 ex art. 10 L. n. 3/12 e succ. mod.; visti gli atti con cui i creditori **CREDITORE PRIVILEGIATO**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO** e **Agenzia delle Entrate** presentavano osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano e insistendo per la non fattibilità dello stesso; lette le note integrative depositate dalle parti e richiamati tutti i verbali di udienza

**OSSERVA**

il piano del consumatore così come proposto, a fronte di una debitoria complessiva di Euro 166.715,82 prevede: il pagamento del credito privilegiato per mutuo ipotecario (**CREDITORE PRIVILEGIATO**) nella misura del 76,87% e, dunque, per l'importo di € 75.000,00 a fronte del debito residuo pari ad € 97.560,68; il pagamento in misura integrale dei crediti privilegiati vantati dal Comune di Napoli e da **Agenzia delle Entrate Riscossione** per Tari/Tarsu; il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 20% vantato da **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 2**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 3**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 4**, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Napoli, Regione Campania (per mero errore viene riportata la misura del 30 % in luogo del 20%).

La proposta prevede il pagamento del complessivo importo di € 90.829,12, oltre i compensi dell'OCC per € 6.518,83, oneri ed accessori inclusi ed oltre i compensi di assistenza legale di parte per € 4.563,18, oneri ed accessori inclusi mediante il pagamento di n. 203 rate mensili consecutive pari ad € 500,00; inizio del pagamento a far data dall'omologa del piano, mediante bonifico e il giorno cinque di ogni mese, soltanto l'ultima rata di € 415,73 per un totale di € 101.911,13 da corrispondersi in un totale di n. 204 rate mensili.

In seguito alle opposizioni creditorie, la difesa del ricorrente proponeva con memoria depositata una rimodulazione del piano con anticipo del pagamento in favore della **CREDITORE PRIVILEGIATO**, creditore privilegiato, alla dodicesima rata (anziché dalla ventiquattresima).

La fattispecie verte sulla possibilità di prevedere all'interno di un piano del consumatore la cd. moratoria ultra – annuale per il pagamento dei crediti privilegiati in contrasto con quanto prevede l'art. 8 comma 4 della L. n. 3/2012.

Infatti, le contestazioni mosse dal creditore privilegiato (**CREDITORE PRIVILEGIATO**) si focalizzano sull'aspetto temporale della proposta (pagamento entro 16 anni del debito a fronte della ordinaria liquidazione mediante procedura esecutiva immobiliare che sarebbe attuata in tempi più contenuti e che ne pregiudicano la fattibilità).

Sulla base di tutti gli elementi di valutazione raccolti e delle deduzioni formulate dalle parti negli scritti difensivi ed in udienza, deve concludersi nel senso che non vi sono i presupposti per procedere all'omologa del piano, per le ragioni che qui di seguito si espongono.

In primo luogo, occorre rimarcare il persistere della situazione di incertezza nell'esplicazione delle cause dell'indebitamento di cui è causa.

Il ricorrente invero ne riconnette le ragioni alla vicenda della sua separazione dalla moglie ed al sorgere di una nuova relazione sentimentale con altra donna; e tuttavia la narrazione della vicenda rimane sul

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo, del 10.05.2022*

piano della genericità, perché non vien detto come, concretamente, tale cambio di vita abbia inciso sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria e come e perché lo abbia costretto ad indebitarsi, perché a spiegar ciò non appare sufficiente addurre il sorgere degli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie, perché tali obblighi sussistevano anche prima della separazione (non risulta che vi fossero altre entrate in famiglia oltre la retribuzione del ricorrente); né risulta che il ricorrente abbia dovuto trovare una nuova soluzione abitativa (pare di poter affermare, dal tenore delle sue difese, che egli sia andato a vivere presso la madre), né vien dedotto il sorgere di nuovi impegni di spesa a causa dell'avvio della nuova relazione con altra donna.

A ciò si aggiunge il profilo di ulteriore genericità ed indeterminatezza delle previsioni di piano che si fondano sul richiamo al contributo della madre del ricorrente nel sostentamento dei bisogni di vita di quest'ultimo, tanto da potergli consentire di osservare le previsioni del piano.

Ma le ragioni della non accoglibilità del ricorso trovano decisivo fondamento anche nelle seguenti argomentazioni.

Ed invero, la prevista moratoria ultra-annuale per il pagamento dei creditori privilegiati si pone in aperto contrasto con il disposto normativo dell'art. 8 comma 4 Legge 3/2012, a norma del quale la proposta del piano del consumatore deve prevedere una moratoria non superiore ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati.

Il piano in esame contempla infatti l'inizio del pagamento dei creditori soltanto allo scadere del dodicesimo mese e per una sola rata pari a Euro 500; la previsione è incompatibile con la norma sopra richiamata.

La Corte di Cassazione, in materia, ha affermato il principio secondo cui i piani del consumatore possono pure prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (*Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, n.17391, negli stessi termini anche Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, n.17834 che estende l'applicazione dell'art. 186 bis L.F. al piano del consumatore*).

E tuttavia, nel caso di specie, è espressamente mancato l'assenso del **CREDITORE PRIVILEGIATO** alla soddisfazione delle sue ragioni di credito al di là del termine ultrannuale. Né al riguardo può sostenersi che la (ipotizzata) violazione del merito creditizio da parte della Banca farebbe venir meno il diritto della stessa ad opporsi al piano, perché, nella fattispecie, il creditore ipotecario si è solo avvalso della possibilità di esprimere la scelta (basata su di una legittima valutazione di convenienza) a non consentire una compromissione del suo diritto al di là del limite temporale previsto dal chiaro disposto normativo; diritto di scelta (voto) che, in piena libertà e disponibilità negoziale, gli viene riconosciuto dalla sopra illustrata lettura giurisprudenziale della norma.

Siamo dunque su di un piano diverso da quello introdotto da parte ricorrente nell'invocare l'applicazione dell'art. 12 bis co. 3-bis, secondo cui il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore; ciò perché ad esser violata è una norma – l'art. 8, quarto comma - che si pone sul piano di precondizione necessaria della proposta e la cui non osservanza, come già detto, può esser superata solo con il consenso del creditore la cui posizione viene compromessa in virtù del mancato rispetto della norma; in sostanza, il dissenso manifestato dal creditore ipotecario non è qualificabile come opposizione, ma solo come libera esplicazione della sua libertà negoziale di disporre di un suo diritto, non comprimibile, nei termini sopra visti, dalle previsioni del piano.

Per tutti i motivi che precedono il ricorso per l'omologa della proposta del piano del consumatore va rigettato.

Vista la vicenda nel suo complesso e le tematiche trattate, sussistono ragioni onde compensare fra le parti le spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo, del 10.05.2022*  
Napoli, 10 Maggio 2022  
Il giudice del.  
dr. Francesco Paolo Feo

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS